



CITTA' DI IMPERIA

N° 36

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA
DELLA SICUREZZA URBANA

IL VICESINDACO

Premesso che:

- domenica 26 gennaio 2020, a partire dalle ore 15.00 si disputerà, presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione", l'incontro calcistico "A.s.d. Imperia vs A.s.d. Albenga 1928", gara valida per il Campionato di Eccellenza Girone A.;

Considerato che:

- la partita è connotata da profili di rischio in conseguenza dell'atavica rivalità esistente tra le tifoserie delle due squadre, nonché dai disordini verificatisi in occasione dell'incontro disputatosi ad Imperia il 12 marzo 2017, nel corso del quale alcuni operatori delle Forze dell'ordine sono rimasti feriti;

- la presenza di tifoseria organizzata di entrambe le squadre potrebbe causare disordini alimentati anche dall'uso smodato di bevande alcoliche;

- con comunicazione pervenuta in data 24/01/2020, prot. n. 4558 il Questore di Imperia, non potendo escludere atti di intemperanza tra le opposte tifoserie e al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha manifestato l'opportunità di introdurre il "*divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita in voce ed il divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta*";

- tale divieto dovrà essere esteso, oltre che al bar ubicato all'interno dello stadio, anche agli esercizi pubblici e a quelli di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile e Nazionale);

- la Questura di Imperia ritiene opportuno fissare l'arco temporale del divieto a partire dalle due ore precedenti all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 26 gennaio 2020;

- Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura di Imperia e, pertanto, doverosamente, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo, i frequentatori dell'impianto sportivo, gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da gravi manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e costituire rischio per la sicurezza pubblica;

- Rilevato che si manifesta con chiarezza il rischio che la presenza di individui in evidente stato di ubriachezza potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza;

- Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;

- Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti posti in essere a seguito di condotte irresponsabili, che si possono manifestare in caso di abuso di bevande alcoliche, determinano gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti sia all'interno che all'esterno dello stadio;

-Visto l'art.54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267 come sostituito dall'art.6 del D.L. n.92/2008 che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica ed in particolare il 4° comma che prevede la comunicazione preventiva al Prefetto dei provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- Visto il D.M. 5 agosto 2008;

- Vista la L. n. 241/1990;

- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 modificato dall'art.6 del D. L. n.92/2008, convertito nella L. n.125 del 24/07/2008;

- Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale) nonché al bar ubicato all'interno dello stadio comunale, di somministrare bevande alcoliche in occasione della partita in voce e di vendere altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00 del giorno 26 gennaio 2020.

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio disputato nella giornata del giorno 26 gennaio 2020 già indicata e per l'orario sopra specificato.

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che della presente ordinanza sia data diffusione mediante gli Organi di informazione e tramite comunicazione alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori.

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di Imperia e al Comando di Polizia Municipale.

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza"

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 24 gennaio 2020



IL VICESINDACO
Avv. Giuseppe Fossati

RP
ev *VF*